



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 luglio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 43

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. Livorno; sig. Roberto SPINELLI – Presidente Soc. Alessandria – sig. Giuseppe CALANDRA – Segretario Soc. Alessandria: violazione artt. 1 comma 1, 2 commi 1 e 4 C.G.S. e 94 comma 2 NOIF;

Società LIVORNO e ALESSANDRIA: violazione dell'art. 3 commi 2 e 3 C.G.S. (calciatore Omoduemuke).

Con provvedimento del 24 febbraio 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno, Roberto Spinelli, già Presidente della Soc. Alessandria e attualmente Amministratore delegato della Soc. Livorno, e Giuseppe Calandra, già Segretario della Soc. Alessandria, per aver posto in essere e/o consentito la predisposizione ed utilizzo di dichiarazioni mendaci mediante sottoscrizione apocriфа della firma dell'Omoduemuke (Soc. Alessandria); la falsificazione dei due moduli di trasferimento del luglio 2001; la minor retribuzione del tesserato da gennaio a giugno 2001 (Soc. Alessandria); per aver corrisposto al Gabetto, non ancora Procuratore del calciatore, somme a quest'ultimo destinate e allo stesso accreditate solo dopo l'apertura delle indagini; nonché le Società Alessandria e Livorno della violazione



dell'art. 3, comma 2 e 3, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri presidenti, tesserati e collaboratori.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire, ad esclusione della Soc. Alessandria, proprie memorie difensive.

In particolare, Roberto ed Aldo Spinelli, nonché la Soc. Livorno deducevano l'invalidità del deferimento sotto vari profili: per mancanza della piena prova della responsabilità/imputabilità diretta e personale, oggettiva e soggettiva di ciascun deferito; per genericità ed indeterminazione dell'imputazione sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; per genericità, indeterminazione e lacunosità delle indagini; per limitazione del corretto e pieno esercizio della difesa (con conseguente violazione del principio del contraddittorio tra accusa e difesa); nonché per errata indicazione delle norme di riferimento, e, infine, l'assenza di responsabilità.

Più specificamente, Roberto Spinelli deduceva, oltre all'assenza di prova certa e piena della falsità delle contestate sottoscrizioni, la propria estraneità dai fatti, dal momento che dall'inizio della vicenda sino al marzo 2002 la gestione dell'Alessandria era affidata per intero al Sig. Roberto Lamanna, che ricopriva di fatto le funzioni di Consigliere Delegato, Direttore Generale e Direttore Sportivo.

Irrilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto non sanzionato e quindi non sanzionabile, sarebbe il mancato o parziale pagamento degli stipendi al calciatore nel periodo gennaio-giugno 2001.

A sua volta, Aldo Spinelli deduceva il difetto di prova relativamente alla contestata responsabilità disciplinare dolosa o colposa, dal momento che mancherebbe qualsiasi prova dell'imputabilità delle falsificazioni, della eventuale consapevolezza con riferimento alla non autenticità delle firme, nonché di eventuali condotte colpose poste in essere dal deferito.

Il Calandra nella propria memoria evidenziava, successivamente ad una iniziale reticenza, la propria collaborazione alla ricognizione dei fatti salienti e concorrenti all'istruttoria.

Conseguentemente tutti gli incolpati chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per tre mesi sia per Roberto Spinelli, sia per Aldo Spinelli, della inibizione per due mesi per Giuseppe Calandra e della ammenda di € 2.000,00 sia per la Soc. Alessandria sia per la Soc. Livorno.

Sono altresì comparsi Roberto Spinelli, Giuseppe Calandra ed il difensore di Roberto Spinelli, Aldo Spinelli e della Soc. Livorno, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, accertata la validità del deferimento in quanto contenente tutti gli elementi per sostenere una valida incolpazione e conseguentemente una idonea difesa, rileva che allo stato non sussiste la prova piena e certa né della commissione da parte degli incolpati della condotta materiale contestata, né tantomeno della consapevolezza da parte degli stessi dell'utilizzo delle scritture recanti sottoscrizioni presuntivamente false.

A ciò si aggiunga che gli incolpati non soggiacevano ad alcun obbligo di garanzia e/o di diligenza nell'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni del calciatore.

Ne deriva l'insussistenza di responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, a nulla rilevando a tal fine il concreto ruolo svolto da Roberto Spinelli all'interno della Soc. Alessandria.

Per quanto riguarda poi il contestato mancato o parziale pagamento della retribuzione del calciatore, la Commissione rileva che trattasi, laddove sussistente, di inadempimento contrattuale da tutelare presso le sedi competenti e, comunque, di condotta non rientrante nell'ambito applicativo del richiamato art. 94 NOIF (il quale è diretto a prevenire eventuali accordi fraudolenti, ma giammai a sanzionare eventuali inadempimenti contrattuali).

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere tutti gli incolpati dagli addebiti contestati.

**Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino**: violazione artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S.;

**Società TORINO e RONDINELLA**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (calciatore Lazzaro).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 22/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Attilio Romero, Presidente della Soc. Torino, per aver svolto attività non conformi alle disposizioni federali attinenti il trasferimento di un calciatore, nonché le Soc. Torino e Rondinella Firenze per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive nelle quali Attilio Romero e la Soc. Torino, riservandosi di meglio argomentare in sede dibattimentale, non negavano gli addebiti, limitandosi ad evidenziare che agli stessi potrebbe "imputarsi soltanto un atteggiamento non regolamentare, ma non certo fraudolento", mentre la Soc. Rondinella nel contestare ogni addebito, evidenziava, producendone prova documentale, che il Meoni non avrebbe mai ricoperto all'interno della Società alcuna carica e avrebbe sottoscritto l'accordo "a titolo personale", non avendo alcuna legittimazione a rappresentare la Società e, pertanto, non vincolando la stessa ad alcuna obbligazione contrattuale.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per due mesi per il Romero e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 sia per la Soc. Torino, sia per la Soc. Rondinella.

Sono comparsi altresì il difensore della Soc. Torino e del sig. Romero, insieme al difensore della Rondinella Firenze i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che l'accordo stipulato tra la Soc. Rondinella e la Soc. Torino relativamente al tesseramento del calciatore Nuzio Giosuè Lazzaro è in evidente violazione con le vigenti norme federali.

In particolare, è emerso che non potendo il calciatore essere ceduto con la formula del prestito, dal momento che la Rondinella aveva già esaurito il numero massimo di questo tipo di transazioni, l'accordo stipulato il 12/1/2001 ha rappresentato un *escamotage* illegittimo per eludere i divieti normativi, laddove si prevedeva, in detta scrittura, che la Rondinella si impegnavano a restituire il calciatore Lazzaro alla Soc. Torino mediante

consegna del modulo di risoluzione consensuale dell'accordo.

I deferiti avrebbero tutti potuto trarre vantaggio da detto accordo: la Soc. Torino, garantendosi il rientro del calciatore nel caso in cui lo stesso avesse svolto una stagione positiva, senza dover provvedere ad una controprestazione economica superiore all'importo convenuto di € 500,16 per il diritto di partecipazione; il calciatore, garantendosi, in caso di stagione positiva, il rientro in una squadra militante in una categoria superiore a quella della Rondinella; infine, la Rondinella Firenze, garantendosi la prestazione "in prestito" di un calciatore di cui altrimenti, avendo esaurito il numero massimo di questo tipo di transazioni, non avrebbe potuto usufruire, a nulla rilevando la dedotta carenza di potere rappresentativo in capo al Meoni.

Sanzioni eque, tenuto conto del comportamento processuale, dell'assenza di precedenti specifici per gli incolpati e delle categorie di rispettiva appartenenza, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 15 giorni ad Attilio Romero, quella della ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Torino e quella dell'ammenda di € 500,00 alla Soc. Rondinella Firenze.

**Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania:** violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto e art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. CATANIA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 30/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Amministratore unico della Soc. Catania, per violazione dell'art. 27, comma 1 e 2, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Catania a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che il Gaucci non avrebbe in alcun modo inteso porsi in posizione antitetica rispetto ai regolamenti ed ai principi dell'Ordinamento sportivo, in quanto l'azione giudiziaria intrapresa era diretta a ripristinare la legalità dei principi stessi, a causa della oggettiva impossibilità di investire, tramite ricorso interno, altri organismi dell'Ordinamento sportivo che fossero in grado di intervenire con immediatezza sulla decisione della Corte Federale del 22 maggio 2003; in secondo luogo, che l'azione giudiziaria sarebbe stata diretta non alla riforma, nel merito, di una decisione assunta da Organi di giustizia sportiva, bensì al ripristino del corretto funzionamento degli stessi, come dimostra la successiva decisione assunta, in data 1/7/2003, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; in terzo luogo, che il deferimento si fonderebbe su una errata interpretazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto federale, perché la cosiddetta clausola compromissoria, nell'imporre l'accettazione, da parte di tutti i tesserati, delle decisioni adottate dagli organi della F.I.G.C., con conseguente divieto di adire l'autorità giudiziaria, non si estende nel campo dei diritti indisponibili e, comunque, in quello di posizioni soggettive per le quali non è in alcun modo configurabile la rinuncia preventiva generale alla tutela giurisdizionale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento

dagli addebiti contestati o, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione ovvero della sanzione pecuniaria.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per due anni per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 100.000,00 per la Soc. Catania. Sono comparsi altresì il Gaucci e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile.

L'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. stabilisce quattro principi. In primo luogo, quello in base al quale tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nell'ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, devono osservare le norme dello Statuto stesso e le norme federali da esso richiamate o derivate (comma 1). In secondo luogo, quello in base al quale tali soggetti, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, hanno l'obbligo di assumere in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico (comma 2). In terzo luogo, quello in base al quale, salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo in questione determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche (comma 2). In quarto luogo, quello dell'obbligo di rivolgersi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. (comma 3 e 4).

L'art. 1, comma 1, del C.G.S., poi, dispone che coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nel caso in questione, risulta dagli atti che il Gaucci, quale legale rappresentante della Soc. Catania, ha proposto ricorso al TAR per la Sicilia per l'annullamento del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara Siena-Catania del 12/4/2003, senza aver avanzato la necessaria, preventiva autorizzazione ad adire le vie legali a norma dello Statuto.

Tale comportamento configura – come d'altronde non negato dagli stessi incolpati in sede di dibattimento – una violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., a nulla rilevando né la circostanza che vi sarebbe stata una “oggettiva impossibilità di investire, tramite ricorso interno, altri organi dell'ordinamento sportivo”, in quanto, esauriti i gradi di giustizia domestica, è sempre possibile il ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. (che, secondo l'art. 27 dello Statuto, ha come presupposto proprio l'esaurimento dei rimedi interni) ovvero alla Giunta Nazionale del CONI (come successivamente adita dalla Soc. Catania), né l'eventuale fondatezza delle pretese fatte valere in sede

giurisdizionale ovvero l'urgenza della questione, in quanto l'intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta di apposita deroga.

In relazione alla portata dei fatti, alla peculiarità del caso e alla gravità della violazione, che riguarda una norma fondamentale dell'ordinamento sportivo, tenuto conto della

giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, nonché del comportamento processuale del Gaucci, il quale, in sede dibattimentale, ha chiarito la situazione nella quale si è trovato ad operare, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per dieci mesi a Riccardo Gaucci e quella dell'ammenda di € 80.000,00 alla Soc. Catania.

**Sig. Antonio CASSANO – Calciatore Soc. A.S. Roma s.p.a.:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. A.S. ROMA s.p.a.:** violazione art. 2 commi 3 e 4 – seconda parte - C.G.S. per responsabilità oggettiva. (finale Coppa Italia - Tim Cup Milan-Roma del 31/5/03).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 25/6/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio Cassano, calciatore tesserato per la Soc. Roma, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto successivamente all'espulsione dello stesso in occasione della gara di ritorno della finale di Coppa Italia Tim Cup Milan-Roma del 31/5/2003, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4, seconda parte, del C.G.S. per responsabilità oggettiva.

La memoria difensiva prodotta dagli incolpati non è stata fatta pervenire nei termini previsti dall'art. 37, comma 2, del C.G.S.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il Cassano e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Roma.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento degli incolpati è sanzionabile.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che lo stesso Cassano – in sede di interrogatorio - ha ammesso, sulla base della documentazione fotografica mostratagli, di aver rivolto all'arbitro, subito dopo l'espulsione, il gesto delle corna e di aver sferrato un calcio ad un cartellone pubblicitario poco prima di imboccare il tunnel di ingresso degli spogliatoi.

La ricostruzione dei fatti effettuata dall'Ufficio Indagini – e confermata dal Cassano – dimostra come i comportamenti qui contestati siano successivi ed “autonomi” rispetto all'episodio che ha condotto all'espulsione sul campo del deferito, la cui descrizione (nel referto arbitrale) ha portato alla squalifica da parte del Giudice Sportivo.

Tali comportamenti integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della

lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, anche in considerazione delle conseguenze, sia pure solo potenziali, che possono riconnettersi al comportamento dell'incolpato e della platealità del gesto, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara - da scontarsi nella competizione della Coppa Italia ai sensi dell'art. 14, comma 10, del C.G.S. - e dell'ammenda di € 25.000,00 a Antonio Cassano e quella dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Roma.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 luglio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*